

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD**

Via delle Porte Nuove n.18 50144, Firenze

tel. 055/334082– fax055/333505

email: [segreteria@atc5firezenesud.it](mailto:segreteria@atc5firezenesud.it)

**DELIBERA N. 133**

**Firenze, 29/09/2022**

**OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA ATC FIRENZE SUD N. 5 E ATC FIRENZE NORD PRATO N. 4 IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL CENTRO DI SOSTA**

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Visto il D.P.G.R del 5 settembre 2017 n. 48/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

Visto il D.P.G.R del 10-05-2021 n. 515 L.R. 3/1994. Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r.3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r.70/2019. Sostituzione dell'allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 e dalla Delibera n. 89 del 03 febbraio 2020

Visto il Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento, che esclude l'attività di gestione faunistico venatoria, come il controllo e il contenimento, dal proprio ambito di applicazione;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

Considerato che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37, mentre rimane da definire la destinazione dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 e dei capi catturati vivi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e art. 3 L.R. 70/2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

Considerata la delibera n.646 del 13/06/2022 "Sostituzione dell'allegato A della delibera n. 202 del 28/02/2022 (Approvazione delle modalità di svolgimento del servizio per le guardie giurate venatorie

volontarie (GGVV) e per le guardie giurate ittiche volontarie (GGIV) - Art. 52 L.R. 3/94, Art. 20bis L.R. 7/2005)” che alla lettera E - Servizi delle GGVV e GGIV comma 17) riporta: Il servizio di GVV, nel caso di controllo e contenimento della fauna selvatica, termina al momento dell’abbattimento e dell’apposizione del contrassegno e al trasporto del capo abbattuto presso un Centro di sosta gestito da un ATC o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l’ATC. L’ATC in caso di messa in funzione di nuovi Centri di Sosta può, per un massimo di 12 mesi, indicare altre destinazioni nel caso in cui il Centro di sosta si trovi ad una distanza superiore ai 25 km dal luogo dell’abbattimento.

Considerato che l’ATC Firenze Nord Prato n. 4 ha provveduto alla data odierna alla messa in opera di un proprio centro di sosta nell’area pratese, ma risulta in difficoltà a realizzare ulteriori centri di sosta nell’area della Città Metropolitana di Firenze, nonché ad utilizzare il Centro di Sosta in loc. Rabatta;

### **Il Comitato dell’ATC n.5 Firenze Sud delibera che:**

l’ATC Firenze Sud n. 5, per ovviare alle carenze dell’ATC Firenze Nord Prato n. 4, si rende disponibile a far utilizzare il proprio Centro di Sosta (sito in Firenze – Via della Greve snc), finché l’ATC Firenze Nord Prato n. 4 non avrà avviato un ulteriore Centro di Sosta sul territorio di competenza o superato le criticità che impediscono la gestione del Centro di Sosta in loc. Rabatta, con le seguenti modalità:

- Il conferimento dei capi al Centro di Sosta sarà effettuato e coordinato esclusivamente dall’ATC Firenze Nord Prato n. 4, non essendo l’ATC Firenze Sud n. 5 disponibile al ritiro degli stessi su un territorio non di sua competenza;
- I capi conferiti da parte dell’ATC Firenze Nord Prato n. 4 al Centro di Sosta, saranno acquisiti dall’ATC Firenze Sud n. 5, pertanto nessun onere sarà a carico dell’ATC Firenze Nord Prato n. 4 né alcun rimborso potrà essere rivendicato da parte dello stesso.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

**Il Presidente**  
**Avv. Pietro Terminiello**

**Il Segretario**  
**Chiara Gensini**